



Ordinanza prot. P.G. n. _____

OGGETTO: Misure temporanee urgenti per evitare assembramenti nei parchi a scopo di contenimento di contagio da COVID-19. Chiusura dei Parchi Castelli, Sam Quilleri (Campo Marte), Delle Stagioni e Ducos 1 e 2.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito in Legge 74/2020, al comma 8, dispone il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9, prevede la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Visti:

- Il D.P.C.M. 14.01.2021 di aggiornamento delle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale e in particolare l'articolo 1 comma 10 lett b) - accesso al pubblico ai parchi; lett. c) accesso ai luoghi destinate alla attività ludiche dei bimbi, lett. d) attività motoria e sportiva all'aperto e lett. g) divieto sport di contatto;
- Il D.L. 23 febbraio 2021 n. 15 che emana ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 705 del 23/02/2021 relativa a ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in relazione tra gli altri al territorio della Provincia di Brescia ove si applicano le misure previste dall'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (*zona arancione rinforzata*);

Considerato:

- che in alcuni parchi cittadini negli ultimi giorni si sono verificati assembramenti di persone e violazioni, dell'obbligo di rispetto della distanza interpersonale, dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale imposti dalla normativa vigente e del divieto di attività ludiche o sportive di contatto nelle piastre da gioco presenti nei parchi;
- che detti fenomeni hanno assunto proporzioni particolarmente rilevanti nelle giornate di sabato e domenica;
- che, nonostante l'effettuazione di specifici servizi di controllo, è necessario adottare ulteriori misure per la prevenzione degli assembramenti nei parchi;

Ritenuto che la chiusura dei 5 parchi dai quali giungono le maggiori segnalazioni di assembramenti, anche in funzione della elevata frequentazione della popolazione e della presenza di numerose piastre da gioco e attrezzature ludiche, per le giornate di sabato 27 e domenica 28 febbraio 2021, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento;

Richiamato il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



ORDINA

la chiusura dei seguenti Parchi: Castelli (via Castelli), Sam Quillieri/Campo Marte (via Foscolo), Parco delle Stagioni (via Collebeato), Parco Ducos 1 (Viale Piave) e Ducos 2 (Via Lonati) a decorrere dalle ore 20.00 di venerdì 26 febbraio fino alle ore 7.00 di lunedì 1 marzo;

Restano fermi gli obblighi e i divieti imposti dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021, relativi alla frequentazione degli altri parchi e giardini cittadini in particolare quelli relativi al divieto di assembramento, al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività, al divieto di qualsiasi gara, competizione e ogni attività connesse agli sport di contatto nelle piastre da gioco sportive presenti nei parchi.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza al Prefetto di Brescia, alle Forze di Polizia ed al Settore Polizia Locale del Comune di Brescia

DA' MANDATO

Alle Forze di Polizia e agli altri soggetti autorizzati e riconoscibili, di attivare ogni controllo utile al pieno rispetto della presente Ordinanza, nonché all'accertamento del rispetto delle misure di contenimento (mascherine) e distanziamento fisico previste dalle disposizioni vigenti;

Al Settore Polizia Locale di procedere a mezzo del servizio di vigilanza alla chiusura dei parchi di cui sopra e di affiggere idonei avvisi in corrispondenza degli accessi ai parchi.

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000.

SI RISERVA

Di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza;

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa

Brescia, 26 febbraio 2021

Il Sindaco
Emilio Delbono



Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241

Autorità emanante: Sig. Sindaco di Brescia.

Settore proponente: Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico, Via Marconi 12, Brescia – tel. 030 2978713. Orario di ricevimento Ufficio Segreteria: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 **previo appuntamento telefonico.**

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'articolo 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Verde Parchi e Reticolo Idrico dott. agr. Graziano Lazzaroni.

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.Lgs. 2.7.2010 n. 104), ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).